



Ufficio Studi

D.R. n. 635

Teramo, li 28/12/2023

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 54-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- VISTE** le modifiche apportate dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, all'art. 54-bis del Testo Unico del Pubblico Impiego;
- VISTO** il D.R. n. 410/2022 con il quale è stato emanato il "*Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite*" dell'Università degli Studi di Teramo;
- PRESO ATTO** che la direttiva (UE) 2019/1937 ha introdotto una serie di misure minime comuni tese a garantire un elevato livello di protezione ai whistleblower (o "informatore" nella traduzione italiana del testo), al fine di uniformare le normative adottate dagli Stati dell'Unione europea nella materia in esame, attraverso la previsione di un articolato sistema di tutele per chi segnala illeciti;
- VISTA** la disciplina sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto europeo e delle disposizioni normative nazionali contenuta nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, emanato in attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937, sulla base della legge delega 4 agosto 2022, n. 127;
- VISTE** le Linee guida approvate dall'ANAC, giusta Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- RITENUTO** pertanto, di dover adeguare il regolamento interno di Ateneo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite alle previsioni contenute nel sopra richiamato Decreto;
- VISTA** la delibera n. 599, con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 28 novembre 2023, ha approvato la suindicata proposta di adeguamento del regolamento interno di Ateneo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- VISTA** la successiva delibera n. 630, con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 20 dicembre 2023, ha disposto la modifica dell'art. 2, comma 4, del regolamento approvato, in sede d'esame, nella precedente adunanza del 28 novembre 2023, riformulandolo nel seguente modo: "*Le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione del menzionato art. 54-bis*";

VISTA

la successiva delibera n. 707, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2023, ha espresso parere favorevole al testo del sopracitato regolamento, come risultante a seguito della modifica approvata, in sede d'esame, dal Senato Accademico;

DECRETA

di emanare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, il cui testo, debitamente modificato e integrato alla luce delle motivazioni espresse in premessa, viene qui in appresso riportato interamente quale parte integrante del presente atto.

Il presente regolamento, che abroga e sostituisce integralmente il precedente emanato con D.R. n. 410/2022, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

f.to IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

Art. 1 Finalità, destinatari e oggetto

1. Il presente Regolamento viene emanato, in conformità al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano illeciti, con l'intento di facilitare l'emersione di fenomeni corruttivi o, comunque, pregiudizievoli per l'Ateneo e per l'interesse collettivo.
2. Sono destinatari del presente Regolamento:
 - il personale dipendente dell'Università degli Studi di Teramo;
 - i collaboratori o i consulenti dell'Università degli Studi di Teramo, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010;
 - i titolari di contratti di ricerca di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010, unitamente ai titolari di borse di studio e di ricerca;
 - gli studenti;
 - i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Università di Teramo;
 - ogni altro soggetto non compreso nelle categorie precedenti che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo e a cui si applichi il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Teramo.

3. L'obiettivo specifico perseguito dal presente Regolamento è quello di fornire indicazioni sulle modalità di trasmissione delle segnalazioni e sulle forme di tutela del segnalante previste dall'ordinamento e acquisite dall'Università degli Studi di Teramo.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le segnalazioni effettuate per un interesse di carattere personale, salvo il caso in cui tale interesse concorra con l'interesse all'integrità dell'Università degli Studi di Teramo.

Art. 2 Definizioni condotte illecite segnalabili

1. Per segnalazione di illeciti si intende qualunque segnalazione avente ad oggetto comportamenti, atti od omissioni, sempre che non si tratti di semplici irregolarità, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ateneo e che consistono in:

- 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali, commessi in violazione di disposizioni normative nazionali;
- 2) Violazioni di disposizioni normative europee, segnatamente:
 - Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori:
 1. Appalti pubblici;
 2. Prevenzione del riciclaggio;
 3. Tutela dell'ambiente;
 4. Protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 5. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 6. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 7. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

2. Possono formare oggetto di segnalazione, altresì, anche le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le attività illecite non ancora compiute, ma di cui l'informatore abbia comunque il fondato motivo di ritenere, in presenza di elementi concreti, che possano verificarsi, come pure sono segnalabili le condotte tenute al solo scopo di occultare le violazioni sopra indicate.

3. Il segnalante deve essere in grado di fornire elementi circostanziati della situazione illecita pervenuta a sua conoscenza. Una segnalazione è ritenuta circostanziata se contiene, ove possibile, i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con l'indicazione della posizione o della funzione svolta nell'ambito dell'Ateneo;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione con l'indicazione, se conosciuta, delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

4. Le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione del menzionato art. 54-bis.

Art. 3 Canali e modalità per la segnalazione di illeciti

1. La segnalazione va inviata al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) dell'Università degli Studi di Teramo, utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata messa a disposizione dall'Ateneo e descritta al successivo art. 4.

2. Se la segnalazione riguarda situazioni che coinvolgono il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, deve essere inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione degli utenti dall'Autorità.

3. Parimenti, la segnalazione va inoltrata all'ANAC laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) La persona segnalante ha già utilizzato, precedentemente, la procedura informatizzata sopra indicata ma la segnalazione è rimasta priva di esito e riscontro;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se utilizzasse la procedura informatizzata messa a disposizione dall'Ateneo, alla segnalazione non verrebbe assicurato adeguato seguito ovvero la segnalazione effettuata con la già menzionata modalità possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4. Si può ricorrere alla divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o altri mezzi di diffusione massiva in grado di raggiungere un numero elevato di persone e avvalersi ugualmente delle tutele accordate dal D. Lgs. n. 24/2023, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione sulla piattaforma dell'Ateneo al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed esterna all'ANAC ovvero ha effettuato direttamente la segnalazione esterna e non è stato dato riscontro, entro i prescritti termini, in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna all'ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di inoltrare una denuncia all'Autorità giudiziaria, ordinaria o contabile, quale ulteriore autonomo canale di segnalazione. Qualora la persona segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sui quali incombe l'obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione interna indirizzata al RPCT o esterna ad ANAC non sostituisce, in ogni caso, laddove ricorrano gli estremi di un reato procedibile d'ufficio o i presupposti del danno erariale, quella all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, secondo le rispettive competenze.

Art. 4 Procedura informatizzata

1. La procedura informatizzata garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e, in ossequio a quanto stabilito dal D. Lgs. 24/2023, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione prodotta a sostegno della segnalazione.
2. Il segnalante all'atto dell'invio della segnalazione riceverà un codice univoco crittografato (c.d. key code) di 16 cifre con il quale potrà monitorare l'avanzamento della pratica e verificarne la conclusione, ovvero potrà dialogare, anche in modo anonimo, con il RPC.
3. Nella homepage del sito istituzionale è data notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.
4. Le indicazioni operative per la redazione e la presentazione della segnalazione sono riportate in distinta pagina del sito web dell'Ateneo.

Art. 5 Gruppo di lavoro a supporto dell'RPC

1. Per la gestione delle segnalazioni l'RPC può avvalersi di un gruppo di lavoro, al quale verranno affidate, di volta in volta, le singole segnalazioni pervenute con distinti atti.
2. Il gruppo in oggetto viene istituito preventivamente con apposito atto organizzativo dell'organo di indirizzo dell'Ateneo che ne individua i componenti tra il personale tecnico-

amministrativo, con esclusione di quello addetto all'ufficio procedimenti disciplinari, assicurando in capo a tali soggetti competenze trasversali.

3. Qualora i componenti del gruppo di lavoro versino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno l'obbligo di segnalarlo all'RPC e di astenersi dal supporto nell'esame della segnalazione.

4. È fatto divieto ai componenti del gruppo di lavoro di rivelare l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione prodotta a sostegno della segnalazione: la violazione del predetto divieto è fonte di responsabilità disciplinare.

Art. 6 Avvio dell'istruttoria e termini procedurali

1. Il RPC, ricevuta la segnalazione e verificata l'ammissibilità, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e dà avvio tempestivamente all'eventuale istruttoria e comunque non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione.

2. Il termine di conclusione dell'istruttoria è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione. Il termine può essere sospeso nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990.

3. Il RPC compie le verifiche necessarie a valutare in modo imparziale la sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. In particolare, può chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Strutture di Ateneo o avvalersi direttamente del loro supporto per lo svolgimento dell'istruttoria, nonché chiedere informazioni e documenti a soggetti o enti esterni all'Ateneo.

4. Nel caso di segnalazioni in materia di incarichi extraistituzionali o di permessi ex art. 33 legge n. 104/1992, il RPC può avvalersi del supporto della competente Commissione Ispettiva di Ateneo.

5. Qualora il RPC ne ravvisi la necessità, potrà chiedere al segnalante ulteriori elementi istruttori e integrazioni, attraverso il sistema informatizzato.

Art. 7

Esiti della segnalazione

1. Il RPC dispone l'archiviazione per inammissibilità se la segnalazione:

- non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- risulta carente degli elementi essenziali di cui all'articolo 2, comma 2;
- risulta generica o palesemente contraddittoria.

2. Il RPC archivia altresì la segnalazione, dandone adeguata motivazione, nei casi in cui l'istruttoria faccia emergere la plausibile infondatezza della stessa.

3. Negli altri casi, il RPC trasmette le risultanze dell'istruttoria, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, all'Autorità Giudiziaria penale o contabile, all'ANAC o al Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. Qualora le segnalazioni riguardino comportamenti presumibilmente rilevanti dal punto di vista disciplinare, il RPC dovrà perentoriamente trasmettere gli atti all'ufficio competente entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della segnalazione, al fine di consentire il corretto espletamento del procedimento disciplinare.

5. Nel caso di trasmissione della segnalazione a soggetti terzi, il RPC dovrà avere cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

6. Il RPC fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Art. 8 Tutela del segnalante e delle altre persone interessate dalla segnalazione

1. Le misure di protezione non vengono garantite ai soli segnalanti, ma si estendono anche:

- a) ai facilitatori, ossia a coloro che prestano assistenza ai segnalanti e che operano nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- b) alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro delle persone segnalanti che prestano servizio nel medesimo contesto lavorativo delle stesse e che hanno con dette persone un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante e agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone o per le quali queste persone lavorano.

2. L'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata non solo con riferimento al nominativo ma anche a ogni altra informazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identificazione dell'autore della segnalazione.

3. La tutela dell'identità va, parimenti, assicurata anche alla persona fisica o giuridica segnalata e/o coinvolta nonché alle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati sulla base della segnalazione.

4. L'identità del segnalante, nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

5. L'identità del segnalante, nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

6. L'identità del segnalante, nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

7. Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione. È vietata ogni altra forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intendendosi per essa qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, anche sottoforma di tentativo o minaccia, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che procuri o che sia quantomeno potenzialmente idoneo a procurare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Può costituire una ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) m) i danni, anche solo di carattere reputazionale della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

8. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali dell'Università. Nell'ipotesi in cui l'ANAC accerti la natura ritorsiva degli atti adottati, ne dichiara la nullità. Spetta all'Università dimostrare che eventuali misure adottate nei confronti del segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Rimangono, invece, esclusi dall'applicazione del meccanismo sopra descritto dell'inversione dell'onere probatorio e non possono, pertanto, ricorrere a tale presunzione gli altri soggetti nei confronti dei quali si estendono le misure protettive, indicati alle lett. a), b) e c), dell'art. 8, comma 1. Ne deriva, quindi, che spetterà ai sopraindicati soggetti fornire la prova di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione inoltrata dalla persona alla quale, a vario titolo, essi sono legati.

9. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, nonché all'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato di cui agli articoli 5 e ss. del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

10. Le informazioni sulle violazioni non possano essere utilizzate o divulgate, se non per dare ad esse seguito, laddove necessario.

11. La tutela di cui al presente articolo si applica nei casi in cui la segnalazione, sulla base di una ragionevole convinzione, riporti informazioni veritiere e, in ogni caso, sussista un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e le misure ritorsive subite.

Art. 9 Responsabilità del segnalante

1. Le forme di tutela di cui all'art. 8 lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante e, pertanto, non sono garantite e, di conseguenza, vengono meno nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale, accertata anche con sentenza di primo grado, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e nei casi di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, a titolo di dolo o colpa grave, accertata in sede di giudizio. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di cui al presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del Regolamento.

2. Il dipendente non può effettuare segnalazioni basate su meri sospetti o voci, sia per non coinvolgere indebitamente terzi, sia per evitare che vengano svolte attività istruttorie o ispettive inutili e dispendiose.

Art. 10 Limitazione della responsabilità del segnalante

1. Non è punibile il segnalante che, al fine di acquisire informazioni e raccogliere le prove degli illeciti, abbia violato il segreto d'ufficio, il segreto professionale, i segreti scientifici e industriali o il dovere di fedeltà e di lealtà.

2. Parimenti, non è punibile il segnalante che abbia acquisito informazioni sugli illeciti commessi in violazione delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore o la protezione dei dati personali, nonché nell'ipotesi in cui riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, sempre che al momento della rilevazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni per la protezione previste dall'articolo 16, del D. Lgs, n. 24/2023.

3. Quando ricorrono entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, viene esclusa, altresì, ogni ulteriore forma di responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

4. Parimenti, è esclusa la responsabilità civile o amministrativa per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato.

5. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, viene esclusa anche con riferimento ai comportamenti, agli atti o alle omissioni collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che risultino strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 11 Monitoraggio e adozione misure correttive

1. Il RPC rende conto delle segnalazioni di illeciti ricevute, archiviate e processate nella Relazione annuale sull'attuazione del Piano integrato di attività e organizzazione.
2. Nel Piano integrato di attività e organizzazione dell'Ateneo devono essere adottate le misure necessarie per correggere i fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione evidenziati dalle segnalazioni.

Art. 12 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.